



ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. FORTUNATO"-ANGRI

Prot. 0007673 del 09/09/2024

III (Uscita)

Angri, 09.09.2024

A :Personale Tutto

E,p.c. /RSU/Albo sito WEB Scuola

ANNO SCOLASTICO 2024/25

A V V I S O N. 15

Oggetto : Certificazione medica giustificativa per esami e visite specialistiche .

Per opportuna conoscenza si rimarca quanto segue:

-L'art. 55-septies, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001, come da ultimo modificato dall'art. 4, comma 16-bis, D.L. n. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, prevede un regime speciale rispetto a quello ordinario, nel caso in cui l'assenza per malattia sia dovuta a: visite, terapie, prestazioni specialistiche, esami diagnostici.

Riferimenti normativi

Nell'ambito della disciplina contenuta nel CCNL del 19.04.2018 occorre distinguere tra le assenze riconosciute per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, che si differenziano dalla malattia in quanto non caratterizzate da patologia in atto o incapacità lavorativa, caratterizzate invece da uno stato di incapacità lavorativa e, dunque, più direttamente riconducibili alla nozione di malattia.

Diritto soggettivo

Il dipendente vanta un vero e proprio diritto soggettivo alla fruizione dei permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici sottratto quindi alla discrezionalità del dirigente scolastico. Inoltre non è richiesta alcuna attestazione preventiva sulla necessità della prestazione (es. impegnativa del medico di famiglia) e non è richiesta alcuna certificazione telematica da parte del lavoratore trattandosi non di certificato per malattia, ma di attestazione relativa all'effettuazione di una prestazione sanitaria.

Tempi di richiesta

Resta ovviamente ferma la necessità di presentare richiesta al proprio dirigente scolastico prima della data programmata per la visita, accertamento sanitario, terapia.

La richiesta va formulata con almeno 3 giorni di anticipo, salvo i casi di comprovata urgenza e necessità per cui la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso.

Giustificazione dell'assenza

È obbligatorio che il dipendente presenti al dirigente scolastico l'attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica.

Strutture pubbliche o private

Non è obbligatoria la presentazione di certificazione/attestazione di struttura pubblica o medico convenzionato, potendo essere prodotta anche documentazione di struttura o medico privati.

Visita fiscale

Nell'ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio è giustificata dall'attestazione di presenza presso la struttura.

Il contratto ha richiesto:

- **attestazione, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione e il relativo inoltro all'amministrazione dal dipendente oppure trasmessa direttamente a quest'ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura;**
- **l'attestazione deve documentare l'effettivo svolgimento della prestazione, la quale, oltre alle indicazioni circa l'orario, dovrà dare conto anche dello stato di incapacità lavorativa determinatosi in conseguenza della stessa prestazione.**

La relativa assenza:

- è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico (periodo di comporto e trattenuta fino ai 10 giorni).
– del caso in cui, a causa della patologia sofferta, il dipendente debba sottoporsi, anche per lunghi periodi, ad un ciclo di terapie implicanti incapacità lavorativa (comma 14).

Il contratto ha richiesto:

- è sufficiente un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o calendari stabiliti;
- i lavoratori interessati producono tale certificazione all'amministrazione prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario, ove previsto;
- a tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, da inoltrare all'amministrazione dal dipendente oppure trasmessa direttamente a quest'ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura, dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonché il fatto che la prestazione è somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico.

La presente viene portata a conoscenza di tutto il Personale mediante pubblicazione all'albo sito Web istituzionale .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giuseppe Santangelo